

COMUNE DI TACENO
(Provincia di Lecco)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI
E SUI SERVIZI**

**Art.14 D.L. 201/2011
Art. 49 D.Lgs 22/97
DPR 158/1999**

Indice

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Istituzione del tributi comunale sui rifiuti e sui servizi

Art.2 Gestione e classificazione dei rifiuti

Art.3 Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

Art.4 Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 5 Presupposto per l'applicazione del tributo

Art. 6 Soggetti passivi

Art. 7 Definizione dei locali e delle aree soggette a tributo

Art. 8 Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

Art. 9 Locali ed aree non soggetti al tributo

Art. 10 Modalità di misurazione dei locali e delle aree

TITOLO III – TARIFFE

Art.11 Costo di gestione

Art.12 Determinazione della tariffa

Art.13 Piano Finanziario

Art.14 Classificazione delle utenze non domestiche

Art.15 Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

Art.16 Obbligazione tributaria

Art.17 Riduzioni tributarie

Art.18 Scuole statali

Art.19 Tributo giornaliero

Art.20 Tributo provinciale

TITOLO IV - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art.21 Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Art.22 Presupposto della maggiorazione

Art.23 Aliquote

TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

Art.24 Denuncia di inizio, cessazione e variazione dell'occupazione/conduzione

Art.25 Riscossione del tributi

Art.26 Funzionario responsabile

Art.27 Dilazioni di pagamento e rateizzazioni

Art.28 Rimborsi e compensazioni

Art.29 Importi minimi

Art.30 Verifiche ed accertamenti

Art.31 Sanzioni ed interessi

Art.32 Contenzioso

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.33 Trattamento dei dati personali

Art.34 Norma di rinvio

Art.35 Norme transitorie e finali

Art.36 Clausola di adeguamento

Art.37 Disposizioni per l'anno 2013

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del D.lgs 15 dicembre 1997, n.446 istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (di seguito denominato "TARES"), previsto dall'art. 14 del Decreto Legge 06 dicembre 2011 n.201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n.214, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato art.14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n.201.

3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.

5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

- f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
6. I rifiuti assimilati sono disciplinati dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dalla deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 22/05/1998 ad oggetto “ *Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi (ex art.21 c.2 lettera g del D. Leg.vo n.22/97*”.

Art. 3. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 4. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 5 – Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo e anche di fatto locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati (Art.14 c.3 D.L. 201/2011).

2. La presenza di arredo e/oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonia o informatica costituiscono presunzione semplice dell'applicazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o la dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 6 - Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupi o conduca locali e/o aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune. (c.5 art.14 D.L. 201/2011)

2. Si considera soggetto tenuto al pagamento, per le utenze domestiche, l'intestatario della scheda famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la denuncia di cui all'art. 14 c.33-34 D.L. 201/2011. Per le utenze non domestiche, le società, gli enti pubblici o privati e le associazioni di qualsiasi natura sotto la loro ragione sociale o denominazione con la solidale responsabilità dei loro legali rappresentanti.

3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il tributo è dovuta dal soggetto che gestisce i servizi comuni per i locali ed aree scoperte ad uso comune, mentre per i locali e le aree scoperte ad uso esclusivo sono tenuti al pagamento i singoli occupanti o detentori.

4. Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o di forma analoga (quali residence, affittacamere, ecc) il tributo è dovuta da chi gestisce l'attività.

5. Per i locali ad uso abitativo ceduti in locazione od in comodato ad utilizzatori per periodi non superiori a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, il soggetto tenuto all'obbligo del pagamento del tributo è il proprietario o titolare di altro diritto reale del locale o dell'area, mentre per le locazioni superiori a 6 mesi, ogni utente che non sia proprietario dell'immobile, dovrà effettuare un deposito di garanzia, di importo pari alla tassa annuale di competenza. Tale deposito dovrà essere effettuato contestualmente all'occupazione dell'immobile e servirà quale garanzia del pagamento di tutti i crediti per il servizio di raccolta dei rifiuti e l'Amministrazione, in caso di inadempimento nei pagamenti annuali della tassa, potrà effettuare i prelievi fino a copertura delle spettanze. Il deposito

sarà restituito all'utente che diventi proprietario dello stabile oppure rinunci all'utenza, dopo che avrà liquidato ogni partita verso il comune.

Art. 7 - Definizione dei locali e delle aree soggette a Tributo

1. Sono soggette al tributo le superfici di tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, fatte salve le eccezioni di cui al successivo art. 9.

2. Relativamente alle utenze domestiche sono considerate nella formazione della superficie utile tutti i vani, ivi compresi accessori, vani di servizio, scale ecc, anche se interrati o separati tra loro.

3. Per le utenze non domestiche sono computate le superfici di tutti i locali, principali o di servizio, destinati all'esercizio dell'attività.

4. Sono altresì soggette all'applicazione del tributo tutte le aree scoperte costituenti superficie operativa per l'esercizio dell'attività, con esclusione di quelle aree che hanno natura di accessorio o pertinenza del locale principale, predisposte all'uso, anche se di fatto non utilizzate, presupponendo tali quelle aree dotate di impianti, attrezzature o per le quali risulti rilasciata una licenza o un'autorizzazione per l'esercizio dell'attività.

Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;

b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla fine lavori o alla data di inizio dell'occupazione;

e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9 - Locali ed aree non soggetti al tributo

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali:

Utenze domestiche:

- Locali comuni delle utenze domestiche condominiali di cui all'art. 1117 del C.C., che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- Locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- Locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

Utenze non domestiche

- Locali dove si producono esclusivamente di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, con presentazione di autodichiarazione all'Ufficio Tributi.
- Chiese e locali destinati al culto.

2. Le circostanze di cui al comma 1 del presente articolo devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

Art. 10 – Modalità di misurazione dei locali e delle aree

1. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestando, mentre al fine dell'accertamento l'ufficio prenderà in considerazione quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Decreto Presidente della Repubblica 23 marzo 1998 n.138.

2. Per gli immobili già denunciati il Comune di Taceno aggiorna la propria banca dati, dandone comunicazione nel caso di variazione d'ufficio della superficie assoggettabile al nuovo tributo.

3. Per gli immobili privi, negli atti catastali, degli elementi necessari per la determinazione della superficie, gli intestatari catastali provvedono, su richiesta del Comune, a presentare all'Agenzia del Territorio competente la planimetria catastale del proprio immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministero delle finanze 19 aprile 1994 n.701.

4. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

5. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

6. Fermo restando l'esclusione prevista per i locali e le aree delle utenze non domestiche che producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, in caso di produzione promiscua di rifiuti speciali assimilati agli urbani e di rifiuti speciali non assimilati pericolosi o non pericolosi, la determinazione della superficie complessiva assoggettata a tributo, qualora non sia possibile verificarla concretamente o comunque sussistano problemi per l'individuazione dei locali/aree o parti di esse che producono rifiuti speciali assimilati e quelle che producono rifiuti speciali non assimilati, è effettuata in modo forfetario applicando alla superficie le percentuali di riduzione distinte per tipologia di attività, di seguito indicate:

- Falegnamerie – segherie 20%
- Autocarrozzerie 20%
- Autofficine per riparazione veicoli 20%

- d. Gommisti 20%
- e. Officine di elettrauto 20%

7. La riduzione di superficie di cui al comma precedente viene riconosciuta a condizione che i contribuenti interessati provvedano ad indicare l'esistenza di superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo articolo 24 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a mero titolo esemplificativo: contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente controfirmati a destinazione, ecc.). In caso di mancanza di tale indicazione, la riduzione di cui al comma precedente non potrà avere effetto fino alla data in cui non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione. Tale riduzione avrà effetto anche per gli anni successivi, fatti salvi possibili controlli da parte dell'ufficio tributi in collaborazione con l'ufficio ambiente.

8. Per gli esercenti la distribuzione di carburanti sono escluse dalla commisurazione della superficie:

- a. le aree in cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
- b. le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio incluse le aree di parcheggio;
- c. le aree scoperte adibite a verde.

9. Sono escluse dall'utilizzo della superficie imponibile di cui al presente articolo le sole unità immobiliari utilizzate dalle istituzioni scolastiche statali, alle quali si applica la disciplina di cui all'art.33 bis del D.L. n.248/2007 convertito con modificazioni dalla L. n.31/2008.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 11. Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 12 - Determinazione della tariffa

1. Il tributo di riferimento è determinata annualmente dal competente organo comunale in applicazione del regolamento per l'elaborazione del metodo normalizzato, definito dal DPR 27/04/99, n. 158, a copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti, compreso il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade ed aree pubbliche, tenuto conto del Piano Finanziario di cui all'art. 49, comma 8, del D.Lgs 22/97 e dell'art. 8 del DPR 158/99.

2. Il tributo da applicare alle utenze per ciascun anno solare è definito entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto dallo stesso anno finanziario. In caso di mancata deliberazione entro il termine stabilito si intende prorogato il tributo dell'anno precedente.

3. Il costo afferente al servizio di gestione dei rifiuti, determinato sulla base dei criteri indicati dal DPR 158/1999, è definito ogni anno in relazione al piano finanziario degli interventi necessari al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

4. Il provvedimento di determinazione della misura tributaria stabilisce altresì la ripartizione dell'insieme dei costi da coprire attraverso il tributo tra le categorie di utenze domestica e non domestica, in modo da assicurare alle utenze domestiche l'agevolazione prevista dall'art. 49, comma 10, del D.Lgs 22/97 e dall'art. 4, comma 2, del DPR 158/1999.

5. Il tributo è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica. Per ciascuna tipologia di utenza la medesima si compone di una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e di una parte variabile, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito, ed all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

6. La parte fissa e quella variabile del tributo per le utenze domestiche e non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dall'allegato 4 del DPR 158/1999.

7. A tal fine nelle tabelle allegate 1-2-3-4 al presente regolamento sono individuati i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd da utilizzare in via sperimentale. Tali coefficienti possono essere motivatamente modificati anche con la delibera annuale di determinazione delle tariffe da applicare.

8. Alle tariffe di cui ai punti sopra esposti, determinata in base alle disposizioni di cui all'art. 14 c. da 8 a 12, si applica una maggiorazione pari a 0.30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi indivisibili del Comune, il quale può, con delibera del Consiglio Comunale, modificare in aumento la maggiorazione fino a 0.40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.

Art. 13 - Piano finanziario

1. La determinazione del tributo avviene sulla base di apposito piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto ai sensi dell'art. 49, comma 8, del D.Lgs 22/97 e dell'art. 8 del DPR 158/99 dal Comune di Taceno quale ente gestore.

2. Il Piano finanziario comprende:

- a. il programma degli investimenti necessari;
- b. il piano finanziario degli investimenti;
- c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- d. le risorse finanziarie necessarie.

3. Al piano finanziario deve essere allegata la relazione prescritta dall'art. 8, comma 3, del DPR 158/99;

4. Il tributo annuale è determinata dal Comune sulla base del Piano Finanziario.

Art. 14- Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.

2. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree

con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, indicate nella tabella 4 del DPR 158/1999, per l'attribuzione rispettivamente della parte fissa e della parte variabile del tributo.

3. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo tributario dovuto, si fa riferimento al codice ATECOFIN dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

4. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Alle attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco sarà attribuito il coefficiente dell'attività che più si avvicina per analogia.

5. Il tributo applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (*es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.*) e sono ubicate in luoghi diversi.

6. Nel caso in cui nella medesima unità immobiliare adibita a civile abitazione una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività, in relazione alle superfici a tal fine utilizzate, si applica il tributo vigente per l'attività stessa, che viene a costituire un'utenza aggiuntiva.

Art. 15 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie (per la quota fissa) anche al numero dei componenti (per la quota variabile), ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali, Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 24, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione del tributo.

3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:

- a. Congiunto anziano collocato in casa di riposo;
- b. Congiunto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi;

4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale, per quelle tenute a disposizione da parte di soggetti residenti e per quelle occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in numero pari a 2.

Art. 16 - Obbligazione tributaria

- 1.L'obbligazione concernente il pagamento del tributo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali ed aree e perdura fino all'ultimo giorno del mese in cui l'occupazione o conduzione cessa a condizione che la denuncia sia presentata nel termine indicato dal successivo articolo 24.
2. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 24.

Art. 17 - Riduzioni tributarie

- 1.Il tributo è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è istituito ed attivo. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di esso ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 1500 metri lineari fatta eccezione per le seguenti zone isolate: Loc. Chino, Loc. Bissaga, Loc. Zucco e Loc. Valle.
- 2.Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, gli eventuali viali di accesso privati agli insediamenti.
- 3.Per le utenze di cui al comma 1, il tributo da applicare è ridotto limitatamente alla parte variabile nella misura del 20%.
- 4.La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della denuncia di cui al successivo art. 24 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.
- 5.L'eventuale interruzione temporanea del servizio per motivi di forza maggiore (*motivi sindacali, imprevedibili impedimenti organizzativi*) non comporta l'esonero o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, la parte variabile del tributo è ridotta di 1/12 per ogni mese di interruzione.

Art.18. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 19 - Tributo giornaliero

- 1.Per la gestione dei rifiuti prodotti da tutte le utenze che occupano, con o senza titolo, temporaneamente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuta il tributo giornaliera (quota fissa e quota variabile).
- 2.Il tributo è commisurato per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
- 3.Il tributo giornaliero è fissato, per ogni categoria, nella misura di 1/365 del tributo annuale (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento del tributo annuale.

4. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore a 182 giorni dell'anno solare è dovuta comunque il tributo annuale.

5. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo contestualmente all'eventuale tassa/canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

Art. 20 - Tributo provinciale

1. Ai sensi dell'art.14 c.28 D.L.201/2011, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.lgs 504/1992. Lo stesso è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione prevista dall'art.14 c.13 del D.L.201/2011.

TITOLO III – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 21. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

TITOLO V – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Art.22. Presupposto della maggiorazione

1. Alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.

3. Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni e ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.

4. La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 18.

5. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 23. Aliquote

1. La maggiorazione è stabilita, per ogni tipologia di utenza, in 0,30 euro per ogni metro quadrato di superficie imponibile.

2. Il consiglio comunale può, con la deliberazione che stabilisce le tariffe del tributo comunale sui rifiuti, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro per metro quadrato, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove lo stesso è ubicato.

TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CONTENZIOSO

Art. 24 - Denuncia di inizio, cessazione e variazione dell'occupazione/ conduzione

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita denuncia di inizio occupazione dei locali o delle aree soggette al tributo.

2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 7, comma 2, è obbligato alla presentazione della denuncia in via prioritaria, per le utenze domestiche, l'intestatario della scheda anagrafica di famiglia o di convivenza nel caso dei residenti o il conduttore, occupante o detentore di fatto nel caso di utenze non residenti. Per le utenze non domestiche, l'obbligo ricade invece in via prioritaria sul soggetto legalmente responsabile dell'attività che si svolge nei locali o nelle aree scoperte ad uso privato. Nel caso in cui il soggetto prioritariamente obbligato non adempia, l'obbligo ricade sugli eventuali altri soggetti che occupano o detengono i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la denuncia, redatta su moduli appositamente predisposti, entro il termine di 15 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione/conduzione. La denuncia può essere redatta anche su moduli diversi da quelli predisposti, purché contenga tutti gli elementi di cui al successivo comma 5. Essa può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, posta elettronica, o posta elettronica certificata (pec). La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento a tributo siano rimaste invariate. Nel caso di mutamenti, invece, il soggetto è obbligato a presentare apposita denuncia di variazione entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

5. La denuncia sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/conduttore/detentore, il codice fiscale, residenza;
- b. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- c. Numero degli occupanti i locali;
- d. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- e. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o conduzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECOFIN dell'attività;
- b. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- c. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- d. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati;

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta.

6. In ogni caso, per le unità immobiliari di proprietà privata, a destinazione ordinaria censite nel catasto fabbricati, la superficie di riferimento dichiarata non può essere inferiore all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dall'art. 14 c. 9 D.L. 201/2011 (*vedi sopra*).

7. Le variazioni denunciate decorrono, ai fini del calcolo del tributo, dall'inizio del mese successivo a quello in cui si sono verificate. Nell'ipotesi in cui la denuncia di variazione sia presentata oltre il termine di 15 giorni dal verificarsi dell'evento modificativo l'efficacia della variazione, che comporti una riduzione del tributo dovuta, decorrerà invece dalla fine del mese in cui è stata consegnata la denuncia di variazione, fatta salva l'applicazione della sanzione prevista dal successivo art. 31.

8. La denuncia di cessata occupazione dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 15 giorni dalla cessata occupazione. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativa alla restante parte dell'anno dal mese successivo a quello in cui si è verificata la cessazione dell'occupazione, debitamente riscontrabile.

9. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo sia stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

10. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, qualora siano ancora presenti i presupposti per l'assoggettamento a tributo dei locali o delle aree, dovranno provvedere alla presentazione della denuncia entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 8, se più favorevole.

11. Le richieste di riduzioni di cui all'articolo 17 possono essere presentate in ogni tempo e decorrono, comunque, dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Art. 25 - Riscossione del tributo

1. Il tributo viene riscosso dal Comune secondo le modalità seguenti.

2. La riscossione spontanea del tributo viene effettuata direttamente a norma dell'art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011, dal Comune. Le rate per il pagamento degli importi dovuti sono stabilite annualmente, mediante apposito provvedimento, dall'organo comunale competente. L'importo complessivo da versare è arrotondato secondo le modalità previste dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

3. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

4. Il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 22 del presente regolamento, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

5. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.

6. Qualora il contribuente non provveda al pagamento delle rate alle prescritte scadenze il Comune/ procede alla notifica al medesimo, anche mediante servizio postale con raccomandata a/r, di apposita richiesta di pagamento da eseguirsi entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della medesima.

7.L'avviso di pagamento e la richiesta di pagamento di cui ai precedenti commi 5 e 6 devono contenere tutti gli elementi prescritti dall'art. 7 della L. 212/2000.

8.In caso di perdurante inadempimento si provvederà alla notifica dell'avviso di accertamento in rettifica per insufficiente versamento o d'ufficio per omesso versamento, nei termini e le modalità indicate dai commi 161-162 dell'art. 1 della Legge 296/06, con applicazione degli interessi e delle sanzioni previste dal successivo art. 31, oltre che del recupero delle spese.

9.In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente comma sarà effettuata la riscossione coattiva mediante notifica dell'ingiunzione fiscale, disciplinata dal RD 14/04/1910, n. 639 o mediante iscrizione a ruolo ai sensi del DPR 602/73, entro il termine fissato dall'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

10.Il tributo giornaliero di cui al precedente articolo 19 può essere riscosso anche in un'unica soluzione.

Art. 26 –Funzionario responsabile

1.Il comune con apposito atto nomina il funzionario responsabile, come previsto dall'art.14 c.36 D.L. 201/2011, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2.Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3.In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

4.Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 27 - Dilazioni di pagamento e rateizzazioni

1. Sia la Tares ordinaria sia quella derivante da avvisi di accertamento e i relativi accessori possono essere oggetto di rateizzazione, con applicazione degli interessi di cui all'articolo 28 del presente regolamento, in caso di comprovata temporanea difficoltà del contribuente ad adempiere.

2. Il numero massimo di rate di uguale importo concedibili è pari a:

- 2 rate, in caso di importi a debito fino ad € 500,00

- 3 rate, in caso di importi a debito superiori ad € 1.000.

3. Qualora l'importo complessivo oggetto di rateizzazione sia superiore ad € 1.500,00, il contribuente dovrà presentare idonea polizza fideiussoria.

4. La rateizzazione viene concessa con atto del funzionario responsabile, previa presentazione di istanza all'ufficio Tributi del Comune di Taceno.

Art. 28 - Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune/ provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuta per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati al tasso legale secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 29- Importi minimi

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto è inferiore ad € 12,00.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi, sanzioni e spese, è inferiore ad € 30,00.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 30 - Verifiche ed accertamenti

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 24, e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - Invitare il titolare dell'utenza ad esibire o trasmettere atti o documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
 - Utilizzare, dandone avviso all'interessato, e nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad enti pubblici, anche economici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole utenze (a titolo esemplificativo anagrafe, ufficio tecnico/commercio del comune, Camera di Commercio, Conservatoria dei Beni Immobiliari, Catasto fabbricati, Dati metrici catastali, Archivi delle utenze elettriche e del gas, Contratti di locazione, ecc.);
 - Accedere agli immobili soggetti al servizio per rilevarne la superficie e la destinazione, limitatamente ai casi per i quali non è possibile o sufficiente reperire i dati necessari tramite le procedure indicate ai punti precedenti;
Il Comune dovrà informare dell'accesso il contribuente, previo avviso scritto ed inoltrato almeno cinque giorni prima della verifica. Sono esclusi dalla procedura i casi di immunità o di segreto militare in cui l'accesso è sostituito da dichiarazione del responsabile del relativo organismo.
2. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici ai sensi degli articoli 2727 e 2729 del Codice Civile.

4. Nei casi di in cui dalle verifiche anzidette venga riscontrata l'infedeltà, l'incompletezza o omissione della denuncia originaria o di variazione, il soggetto gestore provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o della maggiore tributo dovuta, oltre che degli interessi e delle sanzioni. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto da apposito funzionario designato dal Comune.

5. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :

- delle autorizzazioni per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

Art. 31 - Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del tributo alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 471/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97;

2. Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 per ogni violazione degli obblighi prescritti dal presente regolamento si applica la sanzione amministrativa da € 51,64 a € 516,45, secondo le modalità stabilite dalla Legge 24/11/1981, n. 689 e dal vigente regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni relative a violazioni di regolamenti e/o ordinanze comunali adottato con delibera CC. N.45 del 21.12.2009.

A. La predetta sanzione, tenuto conto della gravità della violazione e dell'opera condotta dall'agente per eliminare o attenuare le sue conseguenze, viene graduata come segue:

<i>- omessa presentazione della denuncia originaria o di variazione (art.14 c.40 D.L. 201/2011)</i>	<i>Dal 100 al 200% del tributo con minimo € 50,00</i>
<i>- tardiva presentazione della denuncia originaria o di variazione entro xx giorni dalla scadenza</i>	<i>da € 50,00 a € 150,00</i>
<i>- infedeltà o incompletezza della denuncia originaria o di variazione di elementi non meramente formali e infedeli richieste di riduzioni (art.14 c.41 D.L.201/2011)</i>	<i>Dal 50 al 100% del tributo con minimo € 50,00</i>
<i>- mancata risposta a questionari o a richieste di documentazioni e/o informazioni e altre violazioni non di natura formale (art.14 c.42 D.L. 201/2011)</i>	<i>da € 100,00 a € 500,00</i>
<i>Le sanzioni di cui al c. 40 – 41 dell'art.14 D.L. 201/2011 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.</i>	

3. Nella determinazione dell'importo della sanzione si tiene conto, oltre che dei criteri fissati dal legge 689/1981, dell'importo del tributo o della maggiore tributo accertata, nonché di precedenti violazioni commesse dal contribuente

4. Al fine della determinazione delle predette sanzioni la violazione di omessa o infedele presentazione della denuncia originaria o di variazione si intende commessa anche in ogni anno successivo al primo, fino alla regolarizzazione della violazione medesima o alla notifica dell'accertamento d'ufficio o in rettifica.

5. Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi legali. Detti interessi sono calcolati a decorrere dalla data di scadenza dell'atto.

6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 32. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.33 Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

Art. 34- Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nel D.Lgs 05/02/1997, n. 22 e nel DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia, in attesa dell'emanazione del Regolamento di cui all'art.14 c.12 del D.L. 201/2011.

Art.35 - Norme transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2013.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è soppressa l'applicazione della tassa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani di cui al capo III del D.Lgs 507/93, a norma dell'art. 49 del D.Lgs 22/97 ed è abrogato il regolamento vigente per l'applicazione della tassa ed ogni altra norma comunale in contrasto con il presente regolamento. Tuttavia l'accertamento e la riscossione di tale tassa, i cui presupposti si sono verificati entro il 31/12/2012, continuano ad essere effettuati anche successivamente in base alle norme del D.Lgs 507/93 e del regolamento comunale Tarsu.
3. Per la prima applicazione del tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tarsu, opportunamente integrate con gli elementi non contenuti in esse ma necessari per l'applicazione del tributo. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già disponibili presso l'anagrafe comunale e, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti.
4. Nel primo anno di applicazione del tributo, non saranno applicate le sanzioni previste dal presente regolamento se le denunce originarie o di variazione saranno prodotte entro e non oltre il 20 gennaio successivo a quello di verificarsi dell'evento che comporta l'obbligo della loro presentazione.
5. In sede di prima applicazione del tributo il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche di cui al comma 2 dell'art. 15 viene determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data del 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore del tributo.

Art. 36. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 37. Disposizioni per l'anno 2013

1. La gestione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è affidata, fino al 31 dicembre 2013, al soggetto che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgeva il servizio di accertamento e riscossione della previgente forma di prelievo sui rifiuti.
2. Con successivo provvedimento, l'organo comunale competente, stabilisce il numero delle rate e le relative scadenze.
3. Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe del tributo e della maggiorazione per i servizi indivisibili, l'importo delle rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo della previgente forma di prelievo sui rifiuti. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate per l'anno 2013 è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla previgente forma di prelievo sui rifiuti applicate nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a congruaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe stabilite per l'anno 2013.
5. Ai sensi del D.L. 35/2013 per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione per i servizi indivisibili è effettuato in base alla misura standard di 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente all'ultima rata, e senza la possibilità da parte del Comune di aumentare la predetta maggiorazione standard.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie. **Comuni con più di 5.000 abitanti**

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club

Comuni fino a 5.000 abitanti

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Campeggi, distributori carburanti
03. Stabilimenti balneari
04. Esposizioni, autosaloni
05. Alberghi con ristorante
06. Alberghi senza ristorante
07. Case di cura e riposo
08. Uffici, agenzie, studi professionali
09. Banche ed istituti di credito
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club

TABELLA 1

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche.

=====
Comuni con popolazione > 5.000 abitanti
=====

Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare.

Numero componenti	NORD	CENTRO	SUD
1	0,80	0,86	0,81
2	0,94	0,94	0,94
3	1,05	1,02	1,02
4	1,14	1,10	1,09
5	1,23	1,17	1,10
6 o piu'	1,30	1,23	1,06

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche.

=====
Comuni con popolazione < 5.000 abitanti
=====

Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare.

Numero componenti	NORD	CENTRO	SUD
1	0,84	0,82	0,75
2	0,98	0,92	0,88
3	1,08	1,03	1,00
4	1,16	1,10	1,08
5	1,24	1,17	1,11
6 o piu'	1,30	1,21	1,10

TABELLA 2

Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche.

=====
 Comuni
 =====

Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare.

Numero componenti	Minimo	massimo	Medio
1	0,6	1	0,8
2	1,4	1,8	1,6
3	1,8	2,3	2
4	2,2	3	2,6
5	2,9	3,6	3,2
6 o piu'	3,4	4,1	3,7

TABELLA 3

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche.

=====
 Attività per comuni > 5.000 abitanti.
 Kc Coefficiente potenziale produzione.
 =====

Attività per comuni > 5.000 abitanti		NORD		CENTRO		SUD	
		min	max	min	max	min	max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	0,67	0,43	0,61	0,45	0,63
2	Cinematografi e teatri	0,30	0,43	0,39	0,46	0,33	0,47
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	0,60	0,43	0,52	0,36	0,44
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	0,88	0,74	0,81	0,63	0,74
5	Stabilimenti balneari	0,38	0,64	0,45	0,67	0,35	0,59
6	Esposizioni, autosaloni	0,34	0,51	0,33	0,56	0,34	0,57
7	Alberghi con ristorante	1,20	1,64	1,08	1,59	1,01	1,41
8	Alberghi senza ristorante	0,95	1,08	0,85	1,19	0,85	1,08
9	Case di cura e riposo	1,00	1,25	0,89	1,47	0,90	1,09
10	Ospedali	1,07	1,29	0,82	1,70	0,86	1,43
11	Uffici, agenzie studi professionali	1,07	1,52	0,97	1,47	0,90	1,17
12	Banche ed istituti di credito	0,55	0,61	0,51	0,86	0,48	0,79
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,99	1,41	0,92	1,22	0,85	1,13
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11	1,80	0,96	1,44	1,01	1,50
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,60	0,83	0,72	0,86	0,56	0,91
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,09	1,78	1,08	1,59	1,19	1,67

17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	1,48	0,98	1,12	1,19	1,50
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82	1,03	0,74	0,99	0,77	1,04
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	1,41	0,87	1,26	0,91	1,38
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,38	0,92	0,32	0,89	0,33	0,94
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	0,43	0,88	0,45	0,92
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	9,63	3,25	9,84	3,40	10,28
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,85	7,63	2,67	4,33	2,55	6,33
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	6,29	2,45	7,04	2,56	7,36
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02	2,76	1,49	2,34	1,56	2,44
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	1,49	2,34	1,56	2,45
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	11,29	4,23	10,76	4,42	11,24
28	ipermercati di generi misti	1,56	2,74	1,47	1,98	1,65	2,73
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,50	6,92	3,48	6,58	3,35	8,24
30	Discoteche, night club	1,04	1,91	0,74	1,83	0,77	1,91

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa alle utenze non domestiche.

=====
Attività per comuni fino a 5.000 abitanti.
Kc Coefficiente potenziale produzione.
=====

Attività per comuni fino a 5.000 abitanti		NORD		CENTRO		SUD	
		min	max	min	max	min	max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,51	0,34	0,66	0,29	0,52
2	Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,80	0,70	0,85	0,44	0,74
3	Stabilimenti balneari	0,38	0,63	0,43	0,62	0,66	0,75
4	Esposizioni, autosaloni	0,30	0,43	0,23	0,49	0,34	0,52
5	Alberghi con ristorante	1,07	1,33	1,02	1,49	1,01	1,55
6	Alberghi senza ristorante	0,80	0,91	0,65	0,85	0,85	0,99
7	Case di cura e riposo	0,95	1,00	0,93	0,96	0,89	1,20
8	Uffici, agenzie studi professionali	1,00	1,13	0,76	1,09	0,90	1,05
9	Banche ed istituti di credito	0,55	0,58	0,48	0,53	0,44	0,63
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,87	1,11	0,86	1,10	0,94	1,16
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,52	0,86	1,20	1,02	1,52
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	1,04	0,68	1,00	0,78	1,06
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,16	0,92	1,19	0,91	1,45
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,91	0,42	0,88	0,41	0,86
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	0,53	1,00	0,67	0,95
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie,	4,84	7,42	5,01	9,29	5,54	8,18

17	Bar, caffè', pasticceria	3,64	6,28	3,83	7,33	4,38	6,32
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	2,38	1,91	2,66	0,57	2,80
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	1,13	2,39	2,14	3,02
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	10,44	6,58	10,89	0,34	10,88
21	Discoteche, night club	1,04	1,64	1,00	1,58	1,02	1,75

Tabella 4

Intervalli di produzione kg/m2anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche.

=====

Attività per comuni > 5.000 abitanti.
kd Coefficiente potenziale produzione kg/m2anno.

=====

Attività per comuni > 5.000 abitanti		NORD		CENTRO		SUD	
		min	max	min	max	min	max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,28	5,50	3,98	5,65	4,00	5,50
2	Cinematografi e teatri	2,50	3,50	3,60	4,25	2,90	4,12
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,20	4,90	4,00	4,80	3,20	3,90
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6,25	7,21	6,78	7,45	5,53	6,55
5	Stabilimenti balneari	3,10	5,22	4,11	6,18	3,10	5,20
6	Esposizioni, autosaloni	2,82	4,22	3,02	5,12	3,03	5,04
7	Alberghi con ristorante	9,85	13,45	9,95	14,67	8,92	12,45
8	Alberghi senza ristorante	7,76	8,88	7,80	10,98	7,50	9,50
9	Case di cura e riposo	8,20	10,22	8,21	13,55	7,90	9,62
10	Ospedali	8,81	10,55	7,55	15,67	7,55	12,60
11	Uffici, agenzie studi professionali	8,78	12,45	8,90	13,55	7,90	10,30
12	Banche ed istituti di credito	4,50	5,03	4,68	7,89	4,20	6,93
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	8,15	11,55	8,45	11,26	7,50	9,90
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	9,08	14,78	8,85	13,21	8,88	13,22
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4,92	6,81	6,66	7,90	4,90	8,00
16	Banchi di mercato beni durevoli	8,90	14,58	9,90	14,63	10,45	14,69
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	8,95	12,12	9,00	10,32	10,45	13,21
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,76	8,48	6,80	9,10	6,80	9,11
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,95	11,55	8,02	11,58	8,02	12,10
20	Attività industriali con capannoni di produzione	3,13	7,53	2,93	8,20	2,90	8,25
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50	8,91	4,00	8,10	4,00	8,11
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	45,67	78,97	29,93	90,55	29,93	90,50
23	Mense, birrerie, amburgherie	39,78	62,55	24,60	39,80	22,40	55,70
24	Bar, caffè', pasticceria	32,44	51,55	22,55	64,77	22,50	64,76

25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	16,55	22,67	13,72	21,55	13,70	21,50
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,60	21,40	13,70	21,50	13,77	21,55
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	58,76	92,56	38,90	98,96	38,93	98,90
28	ipermercati di generi misti	12,82	22,45	13,51	18,20	14,53	23,98
29	Banchi di mercato genere alimentari	28,70	56,79	32,00	60,50	29,50	72,55
30	Discoteche, night club	8,56	15,68	6,80	16,83	6,80	16,80

Intervalli di produzione kg/m2anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche.

=====
Attivita' per comuni fino a 5000 abitanti.
Kd Coefficiente produzione kg/m2anno.
=====

Attività per comuni fino a 5000 abitanti		NORD		CENTRO		SUD	
		min	max	min	max	min	max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,60	4,20	2,93	5,62	2,54	4,55
2	Campeggi, distributori carburanti	5,51	6,55	5,95	7,20	3,83	6,50
3	Stabilimenti balneari	3,11	5,20	3,65	5,31	5,80	6,64
4	Esposizioni, autosaloni	2,50	3,55	1,95	4,16	2,97	4,55
5	Alberghi con ristorante	8,79	10,93	8,66	12,65	8,91	13,64
6	Alberghi senza ristorante	6,55	7,49	5,52	7,23	7,51	8,70
7	Case di cura e riposo	7,82	8,19	7,88	8,20	7,80	10,54
8	Uffici, agenzie studi professionali	8,21	9,30	6,48	9,25	7,89	9,26
9	Banche ed istituti di credito	4,50	4,78	4,10	4,52	3,90	5,51
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	7,11	9,12	7,28	9,38	8,24	10,21
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,80	12,45	7,31	10,19	8,98	13,34
12	Attivita' artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	5,90	8,50	5,75	8,54	6,85	9,34
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55	9,48	7,82	10,10	7,98	12,75
14	Attivita' industriali con capannoni di produzione	3,50	7,50	3,57	7,50	3,62	7,53
15	Attivita' artigianali di produzione beni specifici	4,50	8,92	4,47	8,52	5,91	8,34
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie,	39,67	60,88	42,56	78,93	48,74	71,99
17	Bar, caffè, pasticceria	29,82	51,47	32,52	62,31	38,50	55,61
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,43	19,55	16,20	22,57	5,00	24,68
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59	21,41	9,60	20,35	18,80	26,55
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,72	85,60	55,94	92,55	3,00	95,75
21	Discoteche, night club	8,56	13,45	8,51	13,42	8,95	15,43